



DISCIPLINARE ATTUATIVO

ai sensi dell'art. 18 comma 2 dell'AVVISO PUBBLICO

PIANO ESECUTIVO REGIONE UMBRIA GARANZIA GIOVANI

PARTE 1: Catalogo unico regionale dell'offerta formativa attivazione della categoria Tirocini extracurricolari finanziati con risorse pubbliche - Sezione Garanzia Giovani.

PARTE 2: Attuazione della misura Tirocinio extracurricolare per la Garanzia Giovani.

1. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI TIROCINIO

1.1- Alla data di presentazione della candidatura allo svolgimento del tirocinio a valere sull'Avviso al giovane che ha aderito alla Garanzia Giovani, nel Patto di Servizio stipulato presso il Centro per l'Impiego presso il quale ha effettuato il colloquio, deve essere stata assegnata una misura di tirocinio con espressa individuazione delle aree professionali di riferimento sulla base della classe di secondo livello CP2011.

1.2- La candidatura deve essere presentata, a pena di esclusione, in via telematica mediante la Piattaforma Informatica all'indirizzo <https://catalogotirocini.regione.umbria.it>.

1.3- Il candidato tirocinante non può presentare contemporaneamente più di tre candidature alle proposte pubblicate nel Catalogo. Le candidature devono essere coerenti con le classi CP2011 di secondo livello indicate nel Patto di Servizio..



1.4- Ai fini della candidatura, il candidato tirocinante:

- a) non deve avere vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., nonché di coniugio con il legale rappresentante, i soci, il titolare dell'impresa o soggetto ad essa assimilabile presso la quale intende svolgere il tirocinio e con il tutor nominato dal soggetto ospitante;
- b) non deve essere né legale rappresentante, né socio, né titolare dell'impresa o soggetto ad essa assimilabile nel quale si intende svolgere il tirocinio;
- c) non deve aver avuto rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo con il soggetto ospitante nei sei mesi precedenti la data di presentazione del progetto;
- d) non deve aver effettuato con il Soggetto ospitante altra esperienza di tirocinio extracurriculare, fatta eccezione per i tirocini estivi.

Le informazioni relative al Soggetto ospitante sono consultabili dal candidato tirocinante nella scheda di dettaglio delle proposte di tirocinio per le quali la Piattaforma Informatica consente la candidatura sulla base delle classi CP2011 indicate nel Patto di Servizio.

1.5- Il tirocinio non può effettuarsi a titolo di tirocinio o pratica obbligatoriamente previsti per l'iscrizione agli albi professionali o per il conseguimento di altre idoneità/o titoli professionali.

1.6- Una volta telematicamente effettuata la candidatura, questa non può essere ritirata.

2. COLLOQUI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI TIROCINANTI

2.1- I candidati che hanno presentato la propria candidatura a valere su una proposta pubblicata nel Catalogo, sono convocati dal Soggetto promotore entro dieci giorni dalla chiusura della proposta ai sensi dell'art. 17 dell'Avviso. La mancata presentazione al colloquio nei termini comunicati dal Soggetto promotore equivale ad esito negativo.

2.2- Per chiusura si intende il ritiro automatico della proposta dal Catalogo pubblico una volta che sono state presentate cinque candidature a valere sulla proposta o sono decorsi dieci giorni di tempo dalla presentazione della prima candidatura.

2.3- Qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) recesso dalla Convenzione di tirocinio per causa di forza maggiore del Soggetto promotore e/o del Soggetto ospitante dalla Convenzione ai sensi dell'art. 8, c. 8 dell'Avviso;
- b) ritiro della proposta da parte del Soggetto ospitante per causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 9, c. 6 dell'Avviso;
- c) ritiro della proposta da parte del Soggetto ospitante per perdita dei requisiti ai sensi dell'art. 10, c. 2 dell'Avviso.

La Piattaforma informatica comunica al candidato tirocinante l'avvenuta cancellazione della candidatura indicandone il motivo ai sensi del precedente paragrafo 2.3. lett. a), b), c). Alla comunicazione di cancellazione della candidatura la Piattaforma Informatica consente in via automatica di effettuare un'altra candidatura.

3- SELEZIONE DEI CANDIDATI TIROCINANTI

3.1- Alla chiusura delle candidature di cui al precedente paragrafo 2.2, la Piattaforma Informatica comunica in via automatica al Soggetto promotore, al Soggetto ospitante e ai candidati tirocinanti interessati la **chiusura della fase di candidatura e l'avvio della fase di selezione**.

3.2- Il Soggetto promotore, anche in considerazione del proprio ruolo di presidio della qualità dell'esperienza formativa del tirocinio, presidia e garantisce il corretto svolgimento del colloquio nel rispetto delle disposizioni che seguono.

3.3- I candidati tirocinanti devono essere chiamati dal Soggetto promotore **entro 10 giorni** dalla chiusura della proposta al fine di sostenere un colloquio di selezione per l'individuazione, da parte del Soggetto ospitante, del candidato tirocinante che effettuerà il tirocinio. Le convocazioni devono pervenire ai candidati tirocinanti non meno di **tre giorni** prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

3.4- I colloqui di selezione devono essere conclusi **entro 20 giorni** dalla chiusura della proposta.

3.5- I colloqui sono effettuati dal Soggetto ospitante ai quali deve assistere obbligatoriamente il Soggetto promotore

3.6- I colloqui si svolgono secondo principi di legalità, trasparenza, imparzialità e comunque nel rispetto delle norme vigenti applicabili secondo i rispettivi ordinamenti. Dei colloqui di selezione effettuati viene redatto verbale.

3.7- Gli esiti del colloquio sono inseriti nella Piattaforma Informatica dal Soggetto ospitante. La Piattaforma Informatica ne dà automatica comunicazione agli interessati.

3.8- Alla comunicazione di esito negativo del colloquio, la Piattaforma Informatica consente al candidato tirocinante di effettuare un'altra candidatura.

4- PROGETTO FORMATIVO e AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

4.1- In esito alla selezione, il candidato tirocinante che ha superato positivamente il colloquio, il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore, sulla base della proposta scelta, redigono, validano e trasmettono online il progetto formativo. L'inoltro del progetto formativo con modalità diverse dall'utilizzo della Piattaforma informatica è causa di esclusione.

4.2- La validazione deve essere effettuata **entro dieci giorni** dalla comunicazione dell'esito del colloquio di selezione del candidato risultato vincitore.

4.3- All'atto della validazione del progetto formativo il tirocinante, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 art. 45 e 46, dichiara e sottoscrive:

- a) di non avere vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., nonché di coniugio con il legale rappresentante, i soci, il titolare dell'impresa o soggetto ad essa assimilabile presso la quale intende svolgere il tirocinio e con il tutor nominato dal soggetto ospitante;
- b) di non essere né legale rappresentante, né socio, né titolare dell'impresa o soggetto ad essa assimilabile nel quale si intende svolgere il tirocinio;

- c) di non aver avuto rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo con il soggetto ospitante nei sei mesi precedenti la data di presentazione del presente progetto;
- d) di non aver effettuato con il Soggetto ospitante altra esperienza di tirocinio extracurricolare, fatta eccezione per i tirocini estivi;
- e) che il tirocinio non viene effettuato a titolo di tirocinio o pratica obbligatoriamente previsti per l'iscrizione agli albi professionali o per il conseguimento di altre idoneità/o titoli professionali.

4.4- All'atto della validazione del progetto formativo il Soggetto ospitante, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 art. 45 e 46, sottoscrive e:

- 1) conferma il contenuto del progetto formativo concordato con il tirocinante e redatto sulla base della proposta di tirocinio;
- 2) conferma di essere in possesso dei requisiti dichiarati nonché gli impegni già assunti all'atto della registrazione;
- 3) dichiara che non sussistono cause ostative all'attivazione del tirocinio.

4.5- All'atto della validazione del progetto formativo il Soggetto promotore, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 art. 45 e 46, sottoscrive e:

- 1) approva il contenuto del progetto formativo;
- 2) conferma quanto dichiarato al momento dell'adesione all'Avviso.

4.6- Ai fini del finanziamento il possesso dei requisiti e l'assenza di cause ostative allo svolgimento del tirocinio di cui ai precedenti paragrafi devono essere mantenuti, a pena di decadenza, fino al termine dello svolgimento del tirocinio eventualmente attivato.

DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO

5.1. Il progetto formativo non costituisce rapporto di lavoro e pertanto l'aiuto individuale non si configura come retribuzione ai fini del possesso e del mantenimento dello stato di disoccupazione di cui al D.Lvo. n. 181/2000 e s.m. e i.

6. AMMISSIBILITA' PROGETTI FORMATIVI

6.1- Il progetto è validato e sottoscritto telematicamente mediante la Piattaforma informatica, nei termini previsti dall'art. 17, per la verifica di ammissibilità da parte del Nucleo di valutazione e l'ammissione al finanziamento da parte della Provincia competente. Il Nucleo di Valutazione procede alla verifica di ammissibilità dei progetti formativi anche sulla base della coerenza con la proposta di tirocinio, secondo l'ordine cronologico di validazione.

6.2- I progetti formativi di tirocinio sono ammessi a finanziamento solo se ricevono unanime giudizio positivo da parte di tutti i componenti il Nucleo di valutazione e nei limiti delle risorse disponibili.

6.3- E' causa di esclusione automatica l'inoltro dei progetti formativi con modalità diverse da quelle previste dall'art. 17 dell'Avviso Tirocini Garanzia Giovani e dai precedenti paragrafi.

6.4- Sono altresì esclusi i progetti formativi qualora il Soggetto promotore, il Soggetto ospitante o il tirocinante non siano in possesso dei requisiti prescritti dall'Avviso e in via generale dalla Direttiva tirocini.

6.5- L'esclusione o il rigetto della progetto formativo è comunicata agli interessati dal Servizio Politiche Attive del lavoro via mail per il tramite della Piattaforma.

6.6- In caso di giudizio positivo da parte del Nucleo di valutazione, la Piattaforma consente di generare il testo del progetto formativo di tirocinio in formato .pdf, da stampare in triplice copia ai fini della sua sottoscrizione da parte del candidato tirocinante, del Soggetto promotore e del Soggetto ospitante. Le copie sottoscritte devono essere conservate unitamente alla Convenzione, anche per gli eventuali accertamenti ispettivi da parte del Ministero qualora il tirocinio sia attivato.

6.7- Le Province di Perugia e Terni, ciascuna relativamente ai Patti stipulati dai Centri per l'Impiego loro afferenti, prendono atto periodicamente dei progetti formativi di tirocinio giudicati positivamente e ammessi a finanziamento dal Nucleo.

7- ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

7.1- Il tirocinio ammesso a finanziamento deve essere attivato, a pena di decadenza, **entro e non oltre trenta giorni** dalla comunicazione di ammissione da parte della competente Provincia. A tal fine fa fede la data di inizio tirocinio indicata nella relativa Comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 51071996, convertito in L. n. 698/1996 e s.m.e i.

7.2- Qualora il/la giovane che ha aderito alla Garanzia Giovani **entro quattro mesi** dall'assegnazione della misura di tirocinio nel Patto di Servizio con indicazione delle aree relative alle classi CP2011, non abbia potuto attivare attraverso il Catalogo la misura di tirocinio assegnatogli, deve presentarsi **entro i successivi trenta giorni** al Centro per l'Impiego per la rivalutazione e l'aggiornamento della misura.

8. CUMULABILITA'

8.1- Il tirocinio non è cumulabile:

- a) con altre misure di Garanzia Giovani;
- b) con altre eventuali misure pubbliche a sostegno della partecipazione ad attività formative, tirocini extracurricolari, supporto alla creazione di impresa, mobilità professionale, assegni di ricerca.